



COMUNE DI MELDOLA

Provincia di Forlì – Cesena

PR n. /

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **49** Data: **28/06/2013**

**OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES".
SCADENZE RATE DI VERSAMENTO - GESTIONE/RISCOSSIONE RATE IN
ACCONTO PER L'ANNO 2013 -**

Il giorno 28/06/2013 alle ore 20:30, a seguito di convocazione del Sindaco, nella Sala delle Adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

	Presente		Presente
ZATTINI GIAN LUCA	S	ALDINI GABRIELE	S
MAGLIONI MADDALENA	S	SANGIOVANNI ANNALISA	S
SCHITINELLI MARIACONCETTA	S	FABBRI FABIO	S
MERCURIALI GLAUCO	S	GHETTI VALENTINA	G
PELLEGRINO FRANCESCO	S	PAGLIA ROMANO	G
BACCHI CRISTINA	S	BERTACCINI MICHELE	S
ZANOLA EVELINA	G	FLAMIGNI FEDERICA	G
FONTANA MASSIMO	G	VAIENTI PEPPINO	S
GHETTI LUCA	G	TOTALE PRESENTI 11	

Assiste il Segretario Comunale **BARONI MARIA PIA**.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Presidente Dr. **ZATTINI GIAN LUCA** dichiara aperta la seduta che è pubblica.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali: **BERTACCINI MICHELE, MERCURIALI GLAUCO, MAGLIONI MADDALENA**.

Sono presenti gli Assessori: **RUSSOMANNO MARIO, MARCHI PIERGIUSEPPE, GIUNCHI ERMANO, CICOGNANI VITTORIO, VALLICELLI ANNA**,

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE :

- Con l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
- In virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1 gennaio 2013, cessa di avere applicazione nel Comune di Meldola TIA1 (Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22);
- la gestione del tributo è di competenza comunale, fatte salve le ordinarie possibilità di affidamento a terzi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e fatto salvo che, ai sensi dell'art. 14, comma 35, del suddetto D.L. n. 201/2011: "i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2.";
- l'art.14 co.35 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo integrato dall'art. 1, comma 387, della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), prevedeva il versamento della prima rata TARES in aprile, termine successivamente posticipato a Luglio con legge di conversione del D.L. n. 1 del 14.01.2013;
- l'art. 10 co. 2° del Decreto Legge 08 aprile 2013 n. 35 convertito dalla Legge n.64/2013, ha stabilito che, per il solo anno 2013, in deroga alle previsioni di cui all'art. 14 co. 35 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 "la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento"., Inoltre, il Comune potrà inviare ai contribuenti, ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, anche i modelli di pagamento precompilati già in uso e predisposti per il pagamento TIA 1 e TIA 2 o TARSU; la norma stabilisce altresì che i predetti versamenti sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta a titolo di TARES per l'anno 2013, che conterrà anche l'addebito della quota relativa ai Servizi Indivisibili. L'art. 10 co 2° lett. g), ribadisce altresì che i Comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei gestori del servizio rifiuti;

Atteso che:

- Le disposizioni dell'art. 10 co. 2° del Decreto Legge n. 35/2013, convertito dalla Legge n.64/2013, coordinate con quanto previsto dall'art. 14 co.35 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 hanno lo scopo di assicurare agli Enti Locali l'entrata corrispondente e necessaria a disporre i pagamenti delle prestazioni di servizio rese dai gestori del servizio rifiuti dal 1° gennaio 2013, data in cui sono stati soppressi i precedenti regimi di prelievo diretto del corrispettivo del servizio, scongiurando effetti

pregiudizievoli per la comunità locale e per le imprese derivanti dalla carenza di liquidità degli Enti Locali.

- Tali norme, pur non ripristinando l'applicazione della TIA e mantenendo vigente il tributo, consentono ai Comuni, nelle more dell'approvazione del Regolamento e dell'articolazione Tares, la riscossione del tributo in acconto, - il cui importo è determinato in base all'art. 14 co.35 del D.L.n. 201/2011, commisurandolo all'ammontare TIA di competenza del cliente per l'anno 2012, mentre per le nuove occupazioni dal 01.01.2013 l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe applicate dal Comune nell'anno precedente, salvo conguaglio. Il pagamento degli acconti avverrà con i sistemi di pagamento previsti per TIA, per mezzo del gestore del servizio rifiuti con l'obbligo di riversarlo ai Comuni, sui conti correnti da essi indicati, ad esclusione dell'ultima rata 2013 che va riscossa con F24 e su cui va applicata la quota servizi indivisibili fissata nella misura di 0,30 €/mq di superficie assoggettata a TIA nel 2012;

Verificata

- l'impossibilità di organizzare e gestire la riscossione del tributo in acconto attraverso strutture interne all'Ente, in carenza di sufficienti risorse e tenuto conto che il Comune ha soppresso il proprio Servizio Tributi dal 2006, si valuta l'opportunità di ricorrere all'affidamento esterno e, nello specifico, di ricorrere al gestore del servizio rifiuti per la riscossione degli acconti della TARES, nelle more dell'approvazione del Regolamento TARES, delle Tariffe e dell'affidamento della gestione TARES per il 2013;



Considerato che:

- la TIA assunta per la determinazione degli importi degli acconti della TARES 2013 è stata sempre organizzata e gestita dal gestore del servizio rifiuti - HERA SpA - fino al 31.12.2012, sulla base delle tariffe approvate dall'Autorità d'Ambito (ATERSIR) ai sensi di legge;
- un eventuale affidamento della riscossione degli acconti del tributo al gestore del servizio di riscossione degli altri tributi comunali, vanificherebbe l'obiettivo di anticipare i tempi di riscossione, con possibili ricadute negative anche sul servizio di raccolta e spazzamento, per effetto dei necessari tempi tecnici di organizzazione del servizio che richiede l'implementazione delle banche dati TIA ed il flusso dei pagamenti dei clienti del servizio su altri Conti Correnti rispetto a quelli attuali;
- la riscossione delle rate di acconto TARES per il 2013, limitatamente al tributo rifiuti, non comporta oneri economici aggiuntivi a carico del Comune oltre a quelli già previsti per la gestione del servizio rifiuti;
- HERA SpA, ha espresso la piena disponibilità ad assumere la gestione dell'emissione e riscossione della TARES, nonché la fattibilità tecnica della riscossione di due rate in acconto del tributo TARES per la quota rifiuti, relative al servizio, con le modalità consentite dal DL. n. 35/2013 convertito dalla Legge n.64/2013, fermo restando l'obbligo di riversare l'incasso al Comune nei termini approvati dal Comune;

Ritenuto,

- in attesa di un assetto definitivo, già annunciato dal Governo, del sistema di prelievo relativo ai tributi comunali; e nelle more dell'approvazione del Regolamento Tares, dell'articolazione Tariffaria e dell'affidamento della riscossione TARES per l'anno 2013, di avvalersi della facoltà consentita dalla predetta norma, esprimendo l'indirizzo per l'affidamento dell'emissione e riscossione delle rate in acconto della TARES per l'anno

2013 – relativa al solo tributo rifiuti, all'attuale gestore del servizio rifiuti HERA SpA, ai sensi delle citate disposizioni di cui all'art. 14, comma 35, del suddetto D.L. n. 201/2011 e dell'art. 10 co 2° lett. g) del D.L. n.35/2013 convertito dalla Legge n.64/2013, demandando alla Giunta Comunale l'approvazione altresì dell'accordo che regola il pagamento al gestore del corrispettivo di servizio rifiuti;

- di definire per l'anno 2013 specifiche scadenze e modalità di versamento del tributo.

In particolare, si prevede di fissare il versamento, esclusivamente per l'anno 2013, in numero 3 rate scadenti mesi di :

- 1^ RATA "acconto", scadenza 31 luglio 2013
- 2^ RATA "acconto", scadenza 30 Settembre 2013
- 3^ RATA "saldo/conguaglio", scadenza entro Dicembre 2013

- di rinviare a successivi atti, ogni ulteriore determinazione in materia di TARES ai sensi di legge, per quanto di competenza;

Considerato che la deliberazione in oggetto è stata esaminata in seno alla competente Commissione Consiliare permanente n. 1 "**BILANCIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI**" nella seduta del 26/06/2013;

Dato atto che, a norma dell'art. 49 – 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, (come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174), sulla presente deliberazione:

- il Responsabile del Servizio Tributi ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
- il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Dato atto che ai sensi del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, art. 97, comma 4, lett. A), si fa riferimento al resoconto degli interventi allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub lettera "A";

Preso atto della eseguita votazione resa così come risultante dal verbale allegato "A" a questo atto;

DELIBERA

- 1) di approvare, nelle more dell'approvazione del Regolamento Tares, dell'articolazione Tariffaria e dell'affidamento della riscossione TARES per l'anno 2013, l'indirizzo di avvalersi della facoltà di affidamento dell'emissione e riscossione delle rate in acconto della TARES per l'anno 2013 – relativa al solo tributo rifiuti, all'attuale gestore del servizio rifiuti HERA SpA, ai sensi delle citate disposizioni di cui all'art. 14, comma 35, del suddetto D.L. n. 201/2011 e dell'art. 10 co 2° lett. g) del D.L. n.35/2013 convertito dalla Legge n.64/2013;
- 2) di determinare esclusivamente per l'anno 2013,
 - a) il versamento in numero 3 rate scadenti mesi di :
 - 1^ RATA "acconto", scadenza 31 luglio 2013
 - 2^ RATA "acconto", scadenza 30 Settembre 2013
 - 3^ RATA "saldo/conguaglio", scadenza entro Dicembre 2013da effettuarsi mediante le modalità di pagamento previste per TIA1 nel 2012;

b) l'importo delle rispettive rate in acconto del tributo, in base all'art. 14 co.35 del D.L.n. 201/2011, commisurandolo all'ammontare TIA di competenza del cliente per l'anno 2012, nel quale è incorporata l'IVA relativa al servizio rifiuti in quanto costo del servizio medesimo, mentre per le nuove occupazioni dal 01.01.2013 l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente sarà determinato tenendo conto delle tariffe applicate dal Comune nell'anno precedente, salvo conguaglio;

- 3) di determinare l'obbligo in capo ad HERA SpA di rimborsare al Comune pro – rata l'incasso del tributo ogni 15 gg. nel Conto di Tesoreria comunicato, nonché del rendiconto analitico per singolo contribuente relativo a ciascuna rata di avvisi emessi, per incassi e morosità;
- 4) di demandare alla Giunta Comunale l'approvazione dell'accordo che regola il pagamento diretto al gestore, del corrispettivo di servizio rifiuti in tempi il più possibile tempestivi rispetto agli incassi del tributo;
- 5) di rinviare a successivi atti, ogni ulteriore determinazione in materia di TARES ai sensi di legge, per quanto di competenza;



Inoltre, con successiva e separata votazione espressa per alzata di mano così come risultante dal verbale all. "A",

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti del 4^o comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente resoconto degli interventi viene redatto in forma indiretta e sintetica direttamente dal Segretario verbalizzante senza ricorso alla trascrizione ordinaria affidata alla ditta specializzata, per motivi di necessità e urgenza connessi ai tempi di pubblicazione del presente atto.

II SINDACO PRESIDENTE dà la parola all'Assessore Marchi.

L'ASS. MARCHI rileva che con questo atto viene affidata ad HERA S.p.A., attuale gestore del servizio rifiuti, la riscossione delle rate TARES in acconto per l'anno 2013 e che la riscossione delle rate in acconto avviene sulla base dell'ammontare TIA per l'anno 2012.

Precisa che, poichè HERA chiede il pagamento relativamente al servizio, bisogna procedere a pubblicare la delibera nei tempi previsti per permettere la relativa riscossione.

II CONS. BERTACCINI chiede se si tratti di una tassa nuova o sostitutiva di altra.

L'ASS. MARCHI precisa che il tributo ha natura sostitutiva e ribadisce la necessità per il Comune di procedere ad incassare in tempi brevi.

II CONS. BERTACCINI, rilevando che la TARES comporta un aumento dell'onere fiscale in capo ai cittadini, chiede se al Comune resti una parte di questo introito ulteriore.

II SINDACO PRESIDENTE risponde che al Comune non resterà nulla di più in quanto non verrà applicato alcun aumento rispetto al previsto.

II CONS. BERTACCINI, precisando che dal punto di vista tecnico si tratta di una soluzione sicuramente di buon senso, preannuncia comunque voto contrario ritenendo che aumentare le tasse in questo momento non possa essere condivisibile così come non può essere condivisibile attribuire al Comune un ruolo di esattore senza che nulla resti poi a vantaggio del territorio.

II CONS. FABBRI chiede se fossero possibili delle alternative.

II SINDACO PRESIDENTE risponde che alternative non c'erano.

II SINDACO PRESIDENTE a questo punto pone in votazione la proposta di delibera.

Risultato della votazione: Consiglieri presenti n. 11, Consiglieri votanti n. 10. Consiglieri astenuti n. 1 (Pellegrino). Voti contrari n. 2 (Consiglieri Bertaccini e Vaienti). Tutti gli altri Consiglieri presenti e votanti: a favore.

II SINDACO PRESIDENTE a questo punto pone in votazione la immediata eseguibilità dell'atto. Risultato della votazione: Consiglieri presenti n. 11, Consiglieri votanti n. 10. Consiglieri astenuti n. 1 (Pellegrino). Voti contrari n. 2 (Consiglieri Bertaccini e Vaienti). Tutti gli altri Consiglieri presenti e votanti: a favore.

Approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Dr. ZATTINI GIAN LUCA

Copia
Il Segretario Comunale
F.to BARONI MARIA PIA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000 dal 29 GIU. 2013

Il Segretario Comunale
F.to Maria Pia Baroni

La sujestesa deliberazione è:
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale
F.to Maria Pia Baroni

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Il Segretario Comunale
(Maria Pia Baroni)

